

Patti di famiglia

Per garantire
il passaggio generazionale
e la continuità d'impresa



CONFINDUSTRIA
Piccola Industria



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

INTRODUZIONE

di **Vincenzo Boccia**,
Presidente Piccola Industria Confindustria

L'Italia è un paese di imprenditori. Le statistiche raccontano che possiamo contare all'incirca 65 imprese ogni mille abitanti per un totale di quasi quattro milioni e mezzo di attività industriali e di servizi e che il nostro tasso di imprenditorialità è tre volte quello medio europeo. Non solo, in Europa ci distinguiamo anche per un altro motivo: siamo il Paese con il maggior numero di piccole e medie imprese, che, non potendo contare sulla presenza di materie prime, rappresentano il motore della nostra economia creando ricchezza e assicurando benessere e occupazione.

E la crisi economica? C'è ed è impossibile negarla, ma c'è anche una grande voglia di rimboccarsi le maniche e di uscirne vincenti, più forti e grintosi di prima. Per raggiungere questo obiettivo occorre prima di tutto ascoltare il territorio e capire le esigenze e le criticità espresse dalle imprese. Il secondo passo è individuare le soluzioni più adatte anche insieme a tutti i protagonisti coinvolti – istituzioni, banche, professionisti – mettendo a punto soluzioni e strumenti anche propedeutici e formativi che siano sufficientemente flessibili nell'accogliere esigenze specifiche; il terzo passo, infine, è trasferire questo sapere comune, ed insieme acquisito ed elaborato, al territorio.

Come si vede si tratta di un percorso circolare, che

dal territorio parte e ad esso ritorna. Un metodo che Piccola Industria di Confindustria ha adottato e condiviso per molti progetti, a partire dalla collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato.

Per un'impresa, infatti, il notaio può avere un ruolo importante, vi sono occasioni nelle quali la sua competenza e il suo supporto possono essere preziosi. Se infatti dalla crisi si esce reagendo e rafforzandosi, diventa fondamentale il ruolo di coloro che rappresentano l'interfaccia con la quale si confrontano gli imprenditori e che ben conoscono le criticità che le imprese incontrano nelle diverse fasi della loro attività. Attori che possono assistere le aziende nella scelta della giusta strategia spingendoli, se necessario, ad affrontare processi di crescita e cambiamento.

Un ruolo attivo non solo nel spiegare gli strumenti giuridici a disposizione ma per far comprendere, ad esempio, alle imprese familiari l'importanza di affrontare con anticipo il passaggio generazionale, evidenziando i costi e i benefici connessi a una sua corretta programmazione e a una gestione consapevole volta a salvaguardare la continuità operativa dell'azienda. O analogamente nel sostenere le imprese di famiglia nel ricorrere, se necessario, a modalità di organizzazione e gestione dell'azienda più moderne, affidando, ad esempio, la gestione stra-

tegnico-operativa a manager esterni o supportando l'azienda nell'intraprendere azioni dirette a rafforzare la struttura patrimoniale aprendosi al capitale di rischio o a ricorrere ad altre forme di alleanza quali il contratto di rete o la realizzazione di *joint venture*, che possono migliorare l'attività produttiva anche all'estero. Punti, tra l'altro, prioritari dell'azione di Piccola Industria di Confindustria per il rafforzamento e la crescita di qualità delle PMI.

È proprio pensando a queste e ad analoghe situazioni che Piccola Industria e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno siglato il 15 ottobre 2009 un Protocollo d'intesa con l'obiettivo di rendere coerente con le esigenze delle imprese l'applicazione di alcune norme e di aiutare gli imprenditori a scegliere con accortezza le strategie aziendali grazie ad un'intensa attività di consulenza gratuita istituzionale – sia individuale che collettiva – per le piccole imprese da svolgere presso le Associazioni del Sistema.

Da allora molto è stato fatto: nel 2010 abbiamo approvato insieme le "Linee Guida per l'attuazione sul territorio", sottoscrivendo 28 accordi a livello locale, organizzando 24 incontri di approfondimento con le associazioni territoriali e istituendo 7 sportelli gratuiti di consulenza istituzionale. Il passo successivo è stata l'apertura del Tavolo Piccola Industria-Notariato per le PMI, istituito lo scorso anno per elaborare insieme quelle modifiche normative che potrebbero semplificare la vita delle imprese.

In tale direzione stiamo già lavorando ai Patti di famiglia, introdotti nel nostro ordinamento sei anni fa ma fino ad oggi poco utilizzati. Per spiegare di cosa si tratta abbiamo realizzato questa "Guida ai Patti di famiglia", che ne illustra in modo semplice e chiaro le caratteristiche e risponde ai quesiti sollevati più di frequente dagli imprenditori. Grazie a questo lavoro sono emersi anche i punti deboli della normativa

e si è condivisa l'intenzione di sostenere congiuntamente proposte di modifica normativa capaci di eliminare le principali criticità che ne ostacolano l'utilizzo e rischiano di renderne instabili gli effetti nel tempo.

In un Paese come il nostro, che in questi anni registra il naturale avvicendamento delle generazioni alla guida delle sue piccole e medie imprese, il nostro auspicio è che il Patto di famiglia possa diventare per gli imprenditori qualcosa di più di un istituto giuridico. Ci auguriamo infatti che possa rappresentare uno strumento con il quale non soltanto assicurare la mera sopravvivenza dell'azienda, ma con cui porre le basi per il suo rafforzamento in vista dei più alti traguardi richiesti dagli scenari economici all'orizzonte.



PREMESSA

di **Giancarlo Laurini**,

Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

Il notaio, pubblico ufficiale–professionista sul territorio, accompagna imprese e imprenditori nei momenti fondamentali della loro vita, nelle scelte economiche più delicate e importanti: dalla nascita di un'azienda al suo sviluppo, fino al momento, assai delicato, del passaggio generazionale.

Garantire la continuità d'impresa presuppone la consapevolezza che non è facile conciliare il desiderio di chi è stato protagonista e vuole continuare a decidere e gestire, con le aspettative di chi, magari lavorando da tempo in azienda, si sente pronto per assumere responsabilità di gestione.

La stessa attribuzione dell'azienda o delle partecipazioni al figlio, o come dice il codice il discendente, richiede equilibrio nei confronti degli altri discendenti e del coniuge.

L'azienda o le partecipazioni rappresentano infatti un valore economico significativo: è giusto e necessario quindi tenere in considerazione i diritti dei legittimari, e cioè del coniuge e degli altri figli. Ma non solo: la società si evolve negli anni e cambiano anche, sotto certi aspetti, i tratti distintivi della famiglia. Il fenomeno delle famiglie allargate, con figli nati nel primo e nel secondo matrimonio a seguito dell'introduzione del divorzio nella nostra legislazione, può rendere ancora più complessa la trasmissione dell'azienda e della governance. Il notaio, nello specifico, può aiutare l'imprenditore a trovare la soluzione più giusta

rispetto alle proprie esigenze, evitando errori e rispettando contemporaneamente la volontà dei singoli.

Già nel 2006, con la legge n. 55 del 14 febbraio, il nostro Parlamento introduceva con una modifica al codice civile (articoli dal 768/bis al 768/octies) i Patti di famiglia, ossia contratti finalizzati ad assicurare il passaggio generazionale, evitando ripercussioni negative sulla successione grazie alla eliminazione del rischio di azioni giudiziarie riguardanti la divisione (richieste di collazione) o la lesione di legittima (azione di riduzione).

Il Consiglio Nazionale del Notariato ritiene sia utile riprendere in considerazione l'argomento per illustrare agli imprenditori italiani, sia pure con qualche semplificazione, di cosa si tratta: e non avrebbe potuto farlo efficacemente senza l'aiuto di chi rappresenta le Piccole e Medie Imprese italiane.

In questa ottica dal 2009 è iniziata una collaborazione organica con Piccola Industria, nella quale abbiamo messo a disposizione le nostre conoscenze per aiutare gli imprenditori nelle loro scelte, in vista di un'auspicata ripresa economica.

In questo quadro un tavolo di lavoro ha preso in considerazione i possibili miglioramenti alle norme riguardanti i Patti di famiglia, che in questi primi sei anni di vita hanno dimostrato di non rispondere completamente alle esigenze delle aziende.

PATTI DI FAMIGLIA

ISTRUZIONI PER L'USO



Assicurare continuità gestionale, produttiva, occupazionale alle aziende nel delicato momento del passaggio generazionale è senz'altro, soprattutto in anni difficili come questi, un obiettivo importante, che richiede l'attenzione e la disponibilità degli imprenditori

e l'impegno professionale dei notai.

In questi primi sei anni il patto di famiglia ha avuto una scarsa applicazione, sia per alcuni limiti normativi che sono all'attenzione del Governo e delle forze politiche, sia perché le informazioni sull'argomento non

sono sembrate del tutto chiare.

Lavorando su quest'aspetto (come migliorare la conoscenza del Patto di famiglia tra gli imprenditori) abbiamo raccolto alcune domande frequenti, alle quali si è cercato di rispondere in modo semplice.

Eccovi il risultato.

Il patto di famiglia è utilizzabile da qualunque imprenditore, anche piccolo?

La risposta è sì, senza esitazioni. Le imprese possono essere di grandi, medie, o piccole dimensioni; possono essere strutturate come società per azioni, a responsabilità limitata, società di persone, imprese individuali o familiari: tutti gli imprenditori, quando vogliono, possono usufruire di questo strumento.

A cosa serve il patto di famiglia?

Serve ad assicurare continuità nella gestione delle imprese, attraverso:

- l'individuazione di uno o più discendenti (figli, nipoti) dell'imprenditore ritenuti idonei alla gestione;
- il trasferimento ad esso/essi dell'azienda o delle partecipazioni (quando l'impresa è svolta attraverso una struttura societaria)
- la liquidazione dei diritti economici dei legittimari ai quali non viene assegnata l'azienda o non vengono assegnate le partecipazioni.

Il legislatore ha voluto *tutelare la posizione dei familiari dell'imprenditore che lavorino nell'ambito della sua impresa* riconoscendo loro una serie di diritti che, in virtù del rapporto instaurato tra imprenditore e collaboratori, non sarebbero altrimenti azionabili. *E' previsto il loro consenso, e ad essi spetta una parte dei risultati economici ottenuti dall'impresa con il loro apporto di lavoro.* Spesso, comunque, si tratta di familiari che *condividono e sostengono* l'iniziativa dell'imprenditore che vuole realizzare un patto di famiglia.

Se si tratta di società, occorre tenere in considerazione sia la legge (il codice civile) sia i patti sociali o lo statuto. Ad esempio, nelle società semplici e in nome collettivo per il trasferimento delle quote occorrerà il consenso di tutti i soci come richiesto dall'art. 2252 c.c., sempre che non sia diversamente convenuto; nelle s.a.s. per la quota del socio accomandante occorrerà il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale ex art. 2322 c.c., salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Per le società di capitali, occorre far riferimento all'art. 2355-bis c.c. per le s.p.a., all'art. 2469 c.c. per le s.r.l. ed agli artt. 2457 e 2460 c.c. per le s.a.p.a.

In sintesi: non è possibile agire con il Patto di famiglia se non si rispettano le norme relative all'impresa familiare, essendo tutelata la posizione del familiare che lavora in azienda, e gli accordi che sono alla base delle società che gestiscono l'impresa. In altri termini, i soci dell'imprenditore non sono tenuti a rispettare il patto se non sono state rispettate le regole relative alla vita della società, quali ad esempio il gradimento o la prelazione.

Il patto può avere ad oggetto il trasferimento del solo ramo d'azienda ovvero la concessione di un diritto di usufrutto sull'azienda, in conseguenza del quale il titolare mantiene il diritto di usufruire della stessa e il discendente assegnatario consegue la nuda proprietà.

Sono certamente attuabili i Patti di famiglia se l'effetto che ne deriva è quello di assicurare effettivamente il passaggio generazionale nella gestione dell'azienda, sono di più difficile attuazione i patti nei quali quell'effetto non è assicurato.

Cosa si deve fare quando l'impresa è gestita in forma di impresa familiare o societaria?



Cosa si intende per "trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni"? E' possibile limitare il trasferimento ad un ramo di azienda o al diritto di nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto?

Come avviene la liquidazione ai legittimari? In particolare, come si stabilisce la somma ad essi dovuta?



La legge prevede (a fronte dell'assegnazione effettuata dall'imprenditore a favore di uno dei discendenti o di più discendenti per realizzare il passaggio generazionale) una compensazione delle ragioni dei legittimari non assegnatari, sempre che questi non vi abbiano rinunciato in tutto o in parte.

La base di calcolo, ai fini della determinazione del valore delle quote riservate ai non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, è rappresentata dai beni attribuiti all'assegnatario a seguito del patto e senza che rilevino mutamenti di valore intervenuti successivamente.

Se l'azienda vale 300.000 euro, e la famiglia è composta dall'imprenditore, dal coniuge e da un figlio, il trasferimento potrebbe essere realizzato senza alcun esborso da parte del figlio, se il coniuge rinuncia, oppure attraverso la liquidazione di 100.000 euro, corrispondenti ad 1/3 (che sarebbe la quota riservata al coniuge sul patrimonio ereditario).

E' possibile un pagamento dilazionato?

Certamente sì. Basta trovare un accordo sui termini, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie.

Come si può valutare correttamente il valore dell'azienda o delle partecipazioni?

È importante valutare bene il valore: stimare un'azienda non è attività semplice, e ben lo sanno i commercialisti che assistono gli imprenditori. Le loro valutazioni sono estremamente importanti, ed è opportuno, anche se non è necessario, che si predisponga un documento, una perizia, che potrà essere allegata all'atto notarile.

La perizia è utile ad *ancorare il valore* della stessa azienda o delle partecipazioni trasferite *al momento in cui è stato concluso il Patto di famiglia*.

Più avanti vedremo che avere certezza su questo valore crea vantaggi in relazione all'ipotesi che alcuni legittimari non abbiano partecipato al patto.

La liquidazione ai legittimari deve avvenire necessariamente in denaro?

No, la liquidazione può avvenire in tutto o in parte anche mediante trasferimento di altri diritti (ad esempio i diritti su immobili). Ciò impedisce che sorga rispettivamente in tutto o in parte la corrispondente obbligazione pecuniaria: in parole più semplici, se c'è l'accordo, la compensazione del legittimario può avvenire con beni e non con denaro.

Effettivamente, la principale difficoltà che si incontra nella liquidazione degli altri legittimari è rappresentata dal fatto che il discendente assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni non ha mezzi, e più spesso ne ha il genitore che trasferisce l'azienda. Ma la legge non prevede che sia quest'ultimo a eseguire la liquidazione. La dilazione del pagamento può essere una indicazione, ma non si tratta di un percorso del tutto sicuro. Il ricorso al credito bancario, mai come in questo periodo, incontra difficoltà. Al momento, non escludiamo che l'imprenditore, d'accordo con gli altri partecipanti al patto, possa comunque liquidare direttamente i discendenti non assegnatari. Per evitare qualsiasi incertezza in termini di stabilità del patto e di legittimità delle scelte effettuate, riteniamo tuttavia necessario un intervento correttivo sulla normativa, che consenta espressamente all'imprenditore di provvedere, lui stesso, alla liquidazione.


La rinuncia si configura come una clausola del patto di famiglia in virtù della quale le parti convengono che *nulla sia dovuto* ai partecipanti non assegnatari dei beni d'impresa o, in caso di *rinuncia parziale*, che questi *accettino una liquidazione inferiore al valore* della quota ad essi spettante sui beni medesimi.

È così. Si realizza una liberalità indiretta (è come se si facesse una donazione, e di ciò si deve tener conto nel regolamento della successione del rinunciante).

Al momento dell'apertura della successione dell'imprenditore non possono essere esercitate azioni o effettuate operazioni che abbiano finalità destabilizzatrici dell'assetto patrimoniale, deciso con il patto di famiglia.

Al fine di garantire la stabilità dell'assetto patrimoniale ideato dall'imprenditore, i beni assegnati con il patto sono esclusi dall'obbligo della collazione e non sono soggetti all'azione di riduzione. In sostanza, l'assegnazione effettuata tramite il patto di famiglia è definitiva. E ciò vale tanto per gli assegnatari dei beni d'impresa quanto per gli altri legittimari.

Come si può fare se il figlio, il discendente, non ha mezzi propri per liquidare i suoi familiari?



Ma le rinunce alla liquidazione possono anche essere parziali?

Quindi, chi rinuncia alla liquidazione avvantaggia economicamente il discendente che continua l'attività?

Se si firma il patto di famiglia davanti al notaio, c'è poi la possibilità che si contesti successivamente la decisione, al momento in cui viene a mancare l'imprenditore?

È possibile realizzare la liquidazione prevista nel patto di famiglia in momenti successivi rispetto alla firma del patto?

La liquidazione in favore dei legittimari può avvenire anche con atti successivi al patto di famiglia. È necessario, però, che questi contratti vengano espressamente collegati al patto di famiglia e che di essi siano parti gli stessi soggetti che intervennero al patto di famiglia o gli eredi degli originari partecipanti, se questi siano nel frattempo deceduti.

Se alcuni legittimari non hanno partecipato al patto, come possono far valere i loro diritti?



In loro favore è stato previsto, al momento dell'apertura della successione, *il pagamento di una somma* pari alla quota che sarebbe loro spettata se avessero partecipato al patto, *aumentata degli interessi legali*. La somma verrà determinata in funzione e *sulla base del valore dei beni d'impresa* come determinato nel patto di famiglia. Anche per questa ragione una perizia estimativa del valore dell'azienda o delle partecipazioni trasferite, al momento della stipula del patto, può risultare opportuna.

Se dovessero, dopo la firma del patto, insorgere vertenze, diverse interpretazioni, occorrerebbe agire in giudizio. Tempi lunghi e costi sicuri. E' così?

Non necessariamente. La legge prevede che le eventuali controversie che scaturiscono dal patto devono essere devolute *in via preliminare* ad organismi di conciliazione. La previsione – per quanto già oggi l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sul patto di famiglia è previsto espressamente dall'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 – è diretta ad evitare i tempi eccessivamente dilatati del processo civile e a ricercare una soluzione più rapida ed economica delle controversie.

Ci sono vantaggi di natura fiscale?

La legge (precisamente l'art. 1, comma 78, L. n. 296/2006, che ha integrato la disposizione dell'art. 3, D.Lgs. n. 346/1990) prevede un regime agevolato (non assoggettabilità all'imposta) per i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, che si impegnino a continuare l'attività nei successivi cinque anni.

Questo regime è *estremamente vantaggioso*, e prevede:

- l'esenzione dall'imposta di donazione;
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione per le formalità relative;
- l'esenzione dall'imposta catastale per le volture relative.

Progetto grafico, impaginazione
e stampa
Graphic Partners Gruppo Litografico

Finito di stampare
nel mese di maggio 2012